

Il diritto di rievocazione storica nell'età digitale: tutela della riservatezza della persona in una Rete che non dimentica nulla

Ciascuno di noi ha diritto di ricominciare e voltare pagina ogni volta che lo ritenga opportuno specialmente quando ne ha effettiva possibilità. Nel 2020 il diritto deve fare i conti con la realtà, ora più che mai, e porre attenzione a molteplici situazioni cui non ci si poneva occhio in passato. È corretto etichettare un soggetto per le sue azioni negative compiute nel corso della sua vita per sempre? Chi subisce una condanna ha diritto a cominciare nuovamente o anche solo a guardare dritto senza che questo sia pregiudicato da qualsiasi forma di giudizio esterno?

Sembra facile pensare che la risposta a tutte queste domande possa essere inevitabilmente positiva ma non è un clima privo di complicazioni. Considerando che soltanto negli anni Novanta s'inizia a parlare di un vero e proprio diritto all'oblio¹ merita attenzione la definizione della Corte di Cassazione che lo definisce come

«[...] giusto interesse di ogni persona a non restare indeterminatamente esposta ai danni ulteriori che arreca al suo onore e alla sua reputazione la reiterata pubblicazione di una notizia in passato legittimamente divulgata».²

(U. Ambrosoli, M. Sideri, *Diritto all'oblio*, cit.)

Come si può definire il momento in cui interviene il diritto all'oblio?

La situazione che ci permette di comprendere a pieno questo concetto vede un soggetto condannato per un reato che chiede, giustamente, dopo un determinato periodo e dopo che la stampa ne abbia già espressamente divulgato notizia che essa cessi di essere pubblicata continuamente in modo tale da evitare anche la rapida circolazione nei motori di ricerca o nei social network. Il discorso appare diverso nel momento in cui quella notizia ha un collegamento con la realtà attuale ed è utile reinserirla anche a distanza di anni.³ Per un verso lo scopo di questo diritto non vuole cancellare ciò che è stato siccome sarebbe del tutto innaturale, si preoccupa piuttosto di salvaguardare l'immagine della persona che a distanza di tempo non merita di essere pregiudicata

¹ A questo proposito *Milan Kundera* afferma che «L'oblio ci riconduce al presente, pur coniugandosi in tutti i tempi: al futuro, per vivere il cominciamento; al presente, per vivere l'istante; al passato, per vivere il ritorno; in ogni caso, per non ripetere. Occorre dimenticare per rimanere presenti, dimenticare per non morire, dimenticare per restare fedeli».

² CASS. CIV., sez. III, 9 aprile 1998 n.2679.

³ Confronta SASSANO FRANCESCA, *Il diritto all'oblio tra internet e mass media*, Key Editore, 2015.

considerando anche il fattore che nel frattempo l'opinione pubblica cessa quel grado di interessamento che aveva al momento in cui è accaduto il reato.⁴

Questo è un tema che spaventa, forse anche data la sua novità. Non è di semplice risoluzione quando ci si trova di fronte ad un caso reale. Come può un soggetto capire quando deve ricorrere alla giurisdizione per tutelare i propri diritti? Senza informazione è difficile comprenderlo. La Cassazione attraverso le sue pronunce tenta di tutelare da una parte il cittadino e dall'altra lo Stato stesso proteggendo i diritti di due fazioni di notevole importanza.

Facendo riferimento a un caso concreto le Sezioni Unite si sono pronunciate sul diritto all'oblio il 22 luglio 2019 con la sentenza n. 19681. Il fatto riguarda un soggetto che nel 1982 è stato l'autore dell'omicidio della moglie. Dopo aver scontato dodici anni di reclusione, la notizia appare a distanza di ventisette anni su una rubrica denominata «*la storia della domenica*» dove il giornalista rievocava gli episodi accaduti nel corso degli anni in quel determinato territorio. Tra questi c'era ovviamente anche l'omicidio della donna con il rispettivo nome dell'assassino. Quest'ultimo decide di procedere in via giudiziale per tutelare i propri diritti dato che, oltre ad essere colpito da un forte senso di angoscia, tristezza e tormento assisteva, nonostante fossero passati molti anni, un attacco negativo alla sua immagine e alla sua reputazione che sfociavano in conseguenze negative anche per la sua situazione di salute abbastanza precaria. La prima caratteristica emerge nel momento in cui sia il Tribunale che la Corte di Appello di Cagliari rigettano il ricorso del soggetto specificando che «*in via generale, la cronaca (e nella specie fatti di cronaca nera risalenti nel tempo), se inserita in un preciso disegno editoriale, non può mai dirsi superata, se correttamente intesa e gestita, in quanto "il tempo non cancella ogni cosa e la memoria, anche se dura e crudele, può svolgere un ruolo nel sociale, in una assoluta attualità che ne giustifica il ricordo."*»

La questione è rimandata dalla Cassazione alle Sezioni Unite che devono stabilire se questa vicenda ha effettivamente un ruolo pubblico tale da giustificare la presenza del nome dell'assassino anche a distanza di circa trent'anni. Le Sezioni Unite ribaltano, con la loro decisione, quanto detto in precedenza poiché riportare alla luce tale fatto, non è più un diritto di cronaca bensì un diritto di rievocazione storica e se cronaca e storia come ben sappiamo sono due concetti diversi non c'è interesse nel pubblicare il nome del soggetto ma soltanto il fatto in sé. La risposta delle Sezioni Unite, elaborata dopo un lungo studio della normativa non solo italiana ma anche europea, mostra il passo avanti che si sta facendo nei confronti di questa delicata materia che riguarda il diritto all'oblio. Essa è connessa senza dubbio anche al concetto di privacy e sicurezza giacché si punta a tutelare la persona fisica nel suo complesso. Se per fare questo è necessario in determinate situazioni "censurare" è bene adottare tutte le misure affinché questo sia possibile.

⁴ Vedi VIKTOR MAYER-SCHOENBERGE, *Delete: Il diritto all'oblio nell'era digitale*, EGEA, 2016 dove si afferma che «il punto non è solo apparire, ma anche controllare l'immagine di sé che proietta. Ebbene, il punto è esattamente questo: controllo. Controllare la propria immagine pubblica significa rivendicare implicitamente l'esistenza di un "diritto all'oblio"».

Il diritto di rievocazione storica: esiste davvero?

Certo che esiste ed è stato oggetto di sentenza delle Sezioni Unite. Se per un progetto editoriale, una rubrica-stampa, un archivio cronologico riprende fatti del passato appartenenti a un soggetto questo non può essere negato se giustificato. Ma questo diritto all'informazione che sfocia nell'elaborazione di una rievocazione al passato non necessita obbligatoriamente di collegare un evento passato a dati che identificano gli artefici e gli autori del fatto stesso.

*«In tema di rapporti tra il diritto alla riservatezza (nella sua particolare connotazione del c.d. diritto all'oblio) e il diritto alla rievocazione storica di fatti e vicende concernenti eventi del passato, il giudice di merito – ferma restando la libertà della scelta editoriale in ordine a tale rievocazione, che è espressione della libertà di stampa e di informazione protetta e garantita dall'art. 21 Cost. – ha il compito di valutare l'interesse pubblico, concreto ed attuale alla menzione degli elementi identificativi delle persone che di quei fatti e di quelle vicende furono protagonisti. Tale menzione deve ritenersi lecita solo nell'ipotesi in cui si riferisca a personaggi che destino nel momento presente l'interesse della collettività, sia per ragioni di notorietà che per il ruolo pubblico rivestito; in caso contrario, prevale il diritto degli interessati alla riservatezza rispetto ad avvenimenti del passato che li feriscano nella dignità e nell'onore e dei quali si sia ormai spenta la memoria collettiva (nella specie, un omicidio avvenuto ventisette anni prima, il cui responsabile aveva scontato la relativa pena detentiva, reinserendosi poi positivamente nel contesto sociale)».*⁵

Generalmente i soggetti che hanno interesse a sviluppare questo fenomeno sono giornalisti o ricercatori per scopi o progetti ben precisi e si occupano di stilare un archivio digitale o cartaceo di ciò che è accaduto in un determinato periodo storico. È di facile intuizione comprendere che un elaborato di questo genere può essere considerato fastidioso per chi è coinvolto in reati di notevole importanza che spera siano dimenticati il prima possibile. La difficoltà di base è quella di riuscire a conciliare il concetto di rievocazione storica con il diritto all'immagine e al nome perché sono questi ad essere "toccati" andando a scovare nel passato di una persona fisica, oltre alla serie di diritti che discendono da questo come ad esempio quello alla reputazione.

Può essere davvero un danno affiancare il nome di una persona a un fatto accaduto anni prima? Purtroppo la risposta è positiva perché andrebbe a gravare molto dal punto di vista psicologico e professionale su un soggetto che è riuscito dopo una condanna e un processo di rieducazione a reinserirsi nella società. Bisogna riconoscere tuttavia che può

⁵CORTE DI CASSAZIONE, sez. Unite Civili, sentenza n. 19681/19; depositata il 22 luglio.

essere utile ripercorrere certi eventi del passato e studiarli anche a fini preventivi. Qualsiasi mezzo di comunicazione, con il suo contenuto e la sua forma, può essere un bene prezioso anche a distanza di tempo purché sia garantito il rispetto verso le persone interessate. Questo tema non è ancora ampiamente approfondito perché i casi trattati in materia di privacy e riservatezza⁶ sono molti e le vie d'uscita non sono sempre semplici da trovare e percorrere. In una situazione simile diventa fondamentale istruire professionalmente soggetti in grado di conoscere al meglio la materia in esame.

... e nell'era digitale che succede?

Sarebbe il caso di parlare di una vera e propria *guerra mondiale dei dati*. Nell'era digitale non è di poco conto considerare quanto diviene importante ora più che mai la quantità di dati che circolano sul nostro conto. Da questi, infatti, emerge la cosiddetta reputazione digitale⁷ e cioè l'immagine che ciascuno di noi si forma su un soggetto attraverso tutte le informazioni che circolano sul web attinenti sia alla sfera personale della propria vita privata che della propria vita professionale. C'è da fare una differenza essenziale tra questi due aspetti. Ciò che attiene alla nostra vita professionale che comporta inevitabilmente anche tracciare un nostro profilo online non è da vedere in chiave negativa.

Abbiamo l'opportunità di sfruttare al meglio particolari network che ci aprono nuove sfide al mondo del lavoro, possiamo creare contatti con persone che si trovano dall'altra parte del mondo e questo è possibile solo creando prima di tutto un'identità e non essendo "fantasmi sul web". La maggior parte delle aziende italiane ma anche estere inizia addirittura delle pre-selezioni online per inserire i giovani nel mondo del lavoro. Ci troviamo di fronte a fenomeni che nessuno si sarebbe mai aspettato prima della nascita del web. Il problema sorge quando guardiamo l'altra faccia della medaglia e in particolare quando i soggetti decidono di abusare della divulgazione dei loro dati personali. Abusare significa per l'appunto andare oltre il fine previsto e creare a sua volta situazioni poco piacevoli. Riguardo alla vita privata è sempre più frequente assistere a profili di soggetti che sembrano quasi perfetti. Le persone oggi si adeguano a ciò che la società chiede o ciò che la maggior parte della gente accetterebbe al solo fine di assicurarsi l'approvazione altrui.⁸ L'immagine che riusciamo a trasmettere tramite uno smartphone, un tablet o un pc quanto più è apprezzata da terzi (non necessariamente sconosciuti ma anche familiari o amici) più ci gratifica e ci convince di stare bene con noi stessi.⁹

La conoscenza e la consapevolezza sono due aspetti cardini di quest'era moderna. Dobbiamo conoscere prima di diventare schiavi di un sistema che ci strumentalizza.

⁶Di notevole importanza il contenuto presente in DI STEFANO VALERIO, *Difendere la Privacy*, Lulu.com, 2009 dove si evince che «La Privacy è un bene prezioso e un diritto fondamentale. È il diritto all'essere lasciati in pace. È valido almeno quanto il diritto a respirare, ad esistere, ad esprimersi e ad essere rispettati per quello che si è, si fa e si pensa».

⁷ Interessante è la descrizione della reputazione digitale che si trova in RICCI ANNARITA, *Il diritto alla reputazione nel quadro dei diritti della personalità*, Giappichelli Editore, 2014, pp. 148-152.

⁸ Confronta BOSCARO E PORTA, *Effetto digitale. Le nuove professioni gli strumenti e il Personal Branding*, Francoangeli, 2015.

⁹ Vedi AGOSTINI ALE E DE NARDIS ANTONIO, *La tua reputazione su Google e i Social Media. Prevenire, monitorare, curare*, Hoepli, 2013.

Il punto cardine della questione risiede nell'abuso in cui spesso i soggetti sfociano nel cedere i propri dati per qualsiasi finalità al di fuori di uno scopo ben preciso. Allo stesso tempo bisogna considerare che il concetto di reputazione digitale resta ben distinto dalla reputazione di un soggetto che si forma nella realtà. Questo perché oltre alle informazioni che pubblichiamo noi stessi online, bisogna considerare ciò che anche gli altri possono divulgare sul nostro conto.¹⁰ L'utente che legge non ha i mezzi o criteri necessari per capire se ci si trova di fronte a informazioni reali oppure no. Proprio con la circolazione d'immense quantità di dati sul web nasce anche il cosiddetto diritto all'informazione che deve essere tuttavia basato su fonti certe.¹¹

Questo accade perché c'è ancora scarsa informazione nel presente su come sia importante tutelare quella nuova forma di denaro che chiamiamo dati personali.¹² Se solo imparassimo a leggere e mettere in discussione tutte le condizioni e i contratti che accettiamo nel momento in cui un servizio ci chiede l'autorizzazione all'accesso dei nostri dati ci renderemmo conto che stiamo cedendo molto più di quello che immaginiamo. Non a caso già da qualche anno i dati vengono considerati una vera e propria forma di denaro. Quel servizio che ci viene offerto come gratuito in realtà è l'esatto opposto. E una parola che non corrisponde all'effettiva realtà basta per pagare un conto poco caro. Lo sa bene il social network Facebook¹³ che è stato oggetto di diverse condanne legate al trattamento poco chiaro e trasparente dei dati personali.

¹⁰ A questo proposito PISAPIA ALICE, *La tutela per il trattamento e la protezione dei dati personali*, G.Giappichelli Editore, 2018.

¹¹ Questo tema merita di essere approfondito in BASSOLI ELENA, *Come difendersi dalla violazione dei dati su internet*, Maggioli Editori, 2012 dove si chiarisce che «Fin da quando sono sorti i primi problemi di privacy gli studiosi si sono posti il problema della necessità o meno di una specifica tutela, avuto riguardo al rapporto **riservatezza-computer**, l'impiego dell'elaboratore elettronico, infatti, consente di impadronirsi ed archiviare informazione che riguardano l'individuo comprese quelle della sua vita privata, sottoponendolo, così, ad una nuova forma di domini, che si potrebbe chiamare "il potere informatico". Il **right to privacy** ha quindi acquistato un nuovo significato ed una nuova ampiezza, che non poteva avere un secolo fa: questo ora consiste nel diritto, riconosciuto al cittadino, di esercitare anche un controllo sull'uso dei propri dati personali inseriti in un archivio elettronico. Anch'esso fa parte del **diritto all'informazione**, in quanto espressione del diritto di informarsi sul proprio conto e di poter disporre dei dati informatizzati di cui è in possesso il gestore di un elaboratore elettronico; più correttamente può parlarsi di "libertà informatica" intesa come una nuova manifestazione del tradizionale diritto alla libertà personale; che si aggiunge a quelle del diritto di disporre liberamente del proprio corpo, di esprimere liberamente il proprio pensiero, ecc. Naturalmente queste problematiche si sono ulteriormente ampliate e diffuse con l'inevitabile sviluppo sul progresso tecnologico, della rete e delle nuove tecnologie di comunicazione.», pag. 181.

¹² A riguardo TOSI EMILIO, *Privacy digitale. Riservatezza e protezione dei dati personali tra GDPR e nuovo Codice Privacy*, Giuffrè, 2019.

¹³ È interessante il contenuto presente in FERRARI GIUSEPPE FRANCO, *Tutela dei dati personali in Italia 15 anni dopo (La): Tempo di bilanci e di bilanciamenti*, EGEA Spa, 2013 dove si afferma sull'argomento che «Benché i social network consentano di cancellare l'account e le relative informazioni in esso contenute, può tuttavia accadere che le informazioni non siano del tutto rimosse e che rimangano nella disponibilità del provider. La *Privacy Policy* di Facebook prevede che, in caso di eliminazione di un *account*, questo venga cancellato in modo permanente da Facebook. Tuttavia, è in corso un ampio dibattito sulla conservazione, da parte di Facebook, di un'ingente mole di dati personali (nomi, cognomi, indirizzi di posta, numeri di telefono; dati sensibili come orientamenti politici, religiosi e sessuali) nonostante la loro cancellazione da proprio profilo da parte di utenti. [...] Gli utenti di un *social network* devono invece poter ottenere la cancellazione dei dati forniti all'interno del *social network*, in conformità al principio di necessità del trattamento e cancellazione dei dati personali per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti, o successivamente trattati].

Normativa italiana: siamo davvero tutelati?

Analizzando il diritto all'oblio dobbiamo necessariamente soffermarci sui molteplici aspetti negativi cui si va spesso incontro. Tra la norma giuridica e il uso abuso c'è una linea sottilissima di cui la sua percezione è spesso rara.

La legge italiana, ad esempio, afferma che non possono e non devono essere pubblicati o divulgati informazioni riguardo a minori¹⁴, dato che le conseguenze possono essere irrecuperabili e determinanti per il futuro di quel soggetto¹⁵. Questo aspetto emerge e merita una particolare attenzione circa il diritto di cronaca.

Con Regolamento 679/2016 UE viene tracciata un'ulteriore tutela, più approfondita, circa i dati personali. L'identificazione di un soggetto coinvolto in un reato su un articolo di giornale (indipendentemente che sia cartaceo o digitale) è certamente ammesso se si parla di interesse pubblico. Quest'ultimo viene considerato tale se da un punto di vista oggettivo il reato o il processo meritano notevole diffusione per la loro gravità. Da un punto di vista soggettivo invece diviene importante informare e aggiornare la collettività delle condotte illecite di un particolare personaggio che ricopre un ruolo pubblico all'interno del Paese.

In tutti gli altri casi il giornalista non può trattare i dati dei soggetti coinvolti senza consapevolezza in particolare nei confronti della vittima. Si deve tenere conto che qualsiasi azione non deve ledere i diritti fondamentali di una persona fisica e se divulgare una notizia particolarmente "fastidiosa" può segnare il soggetto per gli anni successivi bisogna agire in via preventiva per evitare disguidi. Si parla spesso di vittimizzazione secondaria perché espandendo la vittima al clamore dell'interesse pubblico, essa subirà una doppia pressione psicologica.

Attraverso il Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali del 2016 e con le modifiche effettuate al Codice Privacy (D.Lgs 196/03) dal D.Leg. 101/18 il soggetto interessato può esercitare oltre al diritto all'obbligo e cancellazione dei dati cui abbiamo citato prima, anche il diritto all'aggiornamento dei dati che lo riguardano. È frequente il caso in cui venga pubblicata una notizia riguardo una sentenza su una persona fisica e dopo la testata giornalistica non abbia cura di elaborare i successi aggiornamenti, rendendo la notizia iniziale incompleta. Vicende del genere toccano in particolar modo soggetti che in seguito ad una sentenza di condanna sono in seguito assolti.

DOTT.SSA SIMONA SCHENA

¹⁴ Confronta OROFINO MARCO, PIZZETTI FEDERICO GUSTAVO, MUSSELLI LUCIA, ROSA FRANCESCA, ZICCARDI GIOVANNI, FERRARO ELENA, GORINI ALESSANDRA, MARRAFINO MARISA, ZANELLA FEDERICA, *Privacy, minori e cyberbullismo: i diritti nella "rete" della rete*, G.Giappichelli Editore, 2018.

¹⁵ Approfondito in ROSSI GIANNA, *Internet e Minori*, Key Editori, 2015 dove si evince che «L'avvento di Internet e dell'era digitale hanno portato notevoli cambiamenti nel nostro modo di vivere. Si possono facilmente mantenere contatti tra persone tra loro distanti, si possono concludere contratti o lavorare rimanendo a casa, si possono cercare e selezionare fonti di informazione ed avere anche parte attiva nell'informare (al contrario di ciò che avviene in canali di informazione "classici", come giornali o radio o TV). Un aspetto delicato, in tema di Internet, è il rapporto che intercorre tra minori e l'uso della rete. A volte i minori si ritrovano ad usare Internet fuori dal controllo dei genitori, spesso ciò è dovuto ad un gap tecnologico. La disciplina dei mezzi di comunicazione, oltre che di internet, incontra limiti particolari in riferimento a quella fascia di utenti particolarmente bisognosa di tutela: questa è rappresentata proprio dai minori.», pag. 15-16.